



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

**TRIBUNALE FEDERALE  
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento 0031/Fipm/2020

**Fatto e svolgimento del processo**

1. Con ricorso inviato via PEC in data 26.11.2020, la A.S.D. Filo Sport ha contestato la Delibera del Commissario Straordinario FIPM n. 30 del 19.11.2020, pubblicata sul sito internet federale in data 23.11.2020, con cui è stata approvata la convocazione, per il 23.01.2021, dell'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società Enti ed Associazioni affiliati alla FIPM, nella parte in cui l'associazione ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei soggetti aventi diritto al voto.

A supporto dell'impugnativa, la ricorrente ha dedotto di essere stata affiliata alla FIPM dal 29/10/2019 per l'anno 2019 e di essersi riaffiliata anche per il 2020 così da aver maturato i 12 mesi di affiliazione richiesti dall'art. 18 dello Statuto Federale, comma 5a.

La ricorrente sostiene però di non aver potuto svolgere attività sportiva durante i maturati mesi di anzianità di affiliazione per cause di forza maggiore consistite nella sospensione e cancellazione delle competizioni dovute alla seconda ondata della pandemia. In particolare, la ricorrente deduce come nell'anno 2020 vi sia stata una sola competizione (svoltasi a Roma l'8 e il 9 febbraio 2020) e come da settembre invece non sia stata svolta alcuna gara di calendario alla quale la medesima avrebbe invece partecipato.

2. La FIPM non si è costituita in giudizio.

**Motivi della decisione**



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

1. L'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM, approvato con Deliberazione della Giunta Nazionale CONI n. 5 del 27.01.2020, dispone che la partecipazione con diritto di voto alla Assemblea Ordinaria Elettiva spetta alle società ed associazioni iscritte al Registro CONI delle Società e ASD che soddisfino due condizioni:

a) *“anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea;*

b) *partecipazione, “nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea ... all'attività sportiva ufficiale della Federazione”, con la precisazione per cui “a tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico, e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali”.*

Il successivo comma 7 precisa che *“ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, si stabilisce che i requisiti minimi per il riconoscimento del diritto di voto, sono l'aver partecipato a 2 distinte manifestazioni della Fipm deliberate dal Consiglio Federale.*

2. In materia è peraltro intervenuto direttamente il CONI, con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1669 del 05.08.2020, con cui, vista la situazione del tutto eccezionale creatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della relativa legislazione emergenziale - che ha inizialmente del tutto sospeso, e poi comunque limitato l'attività sportiva - ha dettato una disciplina dichiaratamente eccezionale relativa al diritto di voto di base e dei voti premianti, limitata alle assemblee elettive che si svolgeranno entro il 15.03.2021.

In particolare, quanto al voto di base oggetto del presente giudizio, la delibera lo riconosce alle affiliate che abbiano almeno 12 mesi di anzianità *“a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni sportive 2018-2019 – 2019 e/o 2019/2020 – 2020 e/o 2020/2021 a seconda della data di convocazione dell'assemblea)”.*

3. Tra le considerazioni espressamente poste a base della delibera, in particolare, risultano le seguenti:

- *“a seguito della legislazione emergenziale di cui sopra, l'attività sportiva di tutte le FSN/DSA non si è potuta svolgere secondo i programmi/calendari federali previsti per la stagione sportiva coinvolta;*



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

*- la forzata inattività sportiva incide in maniera rilevante sul riconoscimento sia del voto di base sia degli eventuali voti premianti ... in occasione delle assemblee elettive per il rinnovo delle cariche degli Organi FSN/DSA per il quadriennio 2021/2024, comportando una potenziale ingiusta compressione del diritto stesso per un rilevante numero di società ed associazioni sportive”.*

4. Lo scopo della Delibera è, dunque, quello di evitare che la eventuale inattività nella stagione sportiva 2020, caratterizzata dalla legislazione emergenziale “anti-Covid” e dalle conseguenti difficoltà nello svolgimento di attività sportive, possa privare del diritto di voto società ed associazioni, che siano state regolarmente attive nelle stagioni precedenti.

5. Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorso della A.S.D. Filo Sport vada rigettato.

Alla luce del quadro normativo così come sintetizzato, infatti, appare evidente che l'ordinamento sportivo abbia tenuto conto delle difficoltà delle affiliate a partecipare alle competizioni nel 2020 stante il periodo di inattività sportiva determinato dalla emergenza epidemica, riconoscendo, come detto, il diritto di voto in seno alla Assemblea elettiva anche alle Società e Associazioni che abbiano partecipato alla stagione precedente a quella in corso.

A ciò si aggiunga che, ai fini del riconoscimento del diritto di voto, rileva anche la partecipazione a manifestazioni che non hanno carattere agonistico, in quanto come si è visto l'art. 18, comma 5-a1 dello Statuto FIPM lo riconosce anche ai soggetti che partecipino a manifestazioni anche solo carattere “*amatoriale, scolastico, e promozionale*”.

Peraltro, risulta a questo Tribunale che, sia nel periodo precedente alla c.d. “prima ondata” della pandemia (gennaio e febbraio 2020), sia nei più recenti mesi di settembre e ottobre 2020, si siano svolte manifestazioni sportive organizzate dalla FIPM, a cui la ricorrente avrebbe potuto ipoteticamente partecipare.

Ad ogni modo, anche prescindendo da tale ultima considerazione, il fatto che la A.S.D. Filo Sport si sia affiliata solo alla fine del 2019, e quindi a ridosso della scadenza dei 12 mesi antecedenti alla data di celebrazione della Assemblea elettiva di cui si discute, non può valere a ritenere configurata la causa di forza maggiore che potrebbe derogare ai principi che disciplinano il diritto a partecipare alla Assemblea stessa.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO  
TRIBUNALE FEDERALE**

Pertanto, il ricorso va rigettato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0031/2020/Fipm, rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. Filo Sport.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

Roma, 3 dicembre 2020

PRESIDENTE        Alessio Tuccini

COMPONENTE       Scilla Malagoli

COMPONENTE       Federico Freni